



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 631 DEL 05/10/2016

Oggetto: AREA C/ GEOTEK SRL - DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO FATTURE – TRIBUNALE DI CAGLIARI – OPPOSIZIONE EX ARTT.641 E 645 C.P.C.

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22;

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/9 del 31 maggio 2016, con la quale la Dott.ssa Simona Murroni è stata nominata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, quale Commissario Straordinario dell'AREA, per il tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è nominato Direttore Generale ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12 e del comma 1 dell'art. 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'AREA, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 04/08/2015;

DATO ATTO della temporanea assenza del Direttore Generale Ing. Crucitti;

VISTO l'art. 30, comma 2, della L.R. n. 31/98, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 24/2014, che prevede che *"In mancanza di designazione o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto, le funzioni sono esercitate dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale"*;

PRESO ATTO che le funzioni di sostituto sono svolte ope legis dalla Dott.ssa Viviana Pittalis, in qualità di dirigente con maggiore anzianità nella qualifica;

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative;

PRESO ATTO che, su ricorso per decreto ingiuntivo del 12 aprile 2016 promosso dalla Geotek S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Adriano Agrò, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Iacono, il Tribunale Civile di Cagliari, con Decreto n. 1658 del 19/07/2016, ingiungeva all'Azienda il pagamento di € 128.383,74 oltre interessi, unitamente alle spese legali computate in € 2.761,75 oltre accessori di legge, in relazione alle fatture n. 12/07 e n. 3/08;

PRESO ATTO che detto decreto ingiuntivo veniva notificato all'AREA in data 21 settembre 2016;

PREMESSO che:

- a seguito di regolare gara d'appalto esperita dall'AREA in data 07/06/2005, le imprese Soitek s.r.l. (capogruppo), Geotek Italia S.r.l. (mandante) e Moscato Gerlando (IGM S.r.l. – mandante) assumevano in ATI, con la società consortile Carbonia 60 S.r.l., i lavori di costruzione di n. 60 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Carbonia;
- con atto di citazione notificato all'AREA in data 06/02/2008 le stesse imprese - compresa la Geotek S.r.l. - rappresentate e difese dall'Avv. Ettore Notti, chiedevano al Tribunale Civile di Cagliari di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del contratto d'appalto disposta dall'Azienda per grave inadempimento;
- su ricorso per decreto ingiuntivo del 27/03/2008 promosso dalle medesime imprese, rappresentate dall'Avv. Ettore Notti, il Tribunale Civile di Cagliari pronunciava decreto ingiuntivo per il pagamento di € 350.682,92, a cui l'Azienda si opponeva con atto di citazione del 23/12/2008;
- con ordinanza del Tribunale Civile di Cagliari i due precedenti giudizi (rispettivamente iscritti al R.G. al n. 1021/2008 ed al n. 11035/2008) venivano riuniti in un unico procedimento;
- a seguito della sottoscrizione in data 12/04/2011 dell'atto di transazione l'Azienda si impegna a corrispondere in favore della Carbonia 60 srl la somma complessiva di € 433.447,38 e le parti - compresa la Geotek S.r.l. - intendevano transatto il giudizio pendente davanti al Tribunale Civile di Cagliari, con ciò riconoscendo alla transazione in parola *“effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni oggetto dei giudizi menzionati”*;
- successivamente la Geotek S.r.l. richiedeva con nota del 21/11/2012, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5721 del 30/11/2012, notizie circa il pagamento delle fatture n. 12 del 07/12/2007 e n. 3 del 21/02/2008, per un importo totale di € 128.583,74;
- con nota prot. n. 3135 del 29/01/2013, l'Ufficio Legale, in riscontro, rappresentava che, come già anticipato per le vie brevi in data 09/01/2013, nulla era dovuto in

quanto l'importo richiesto era da intendersi ricompreso nella transazione del 12/04/2011, la cui scrittura privata unitamente al provvedimento di liquidazione delle somme veniva trasmessa in allegato alla suddetta nota;

CONSIDERATO l'avviso espresso dal Funzionario del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie amministrative, Dott.ssa Eloise Leppori, secondo cui – a seguito dell'esame della relativa documentazione e per le ragioni di cui in premessa - sussistono i presupposti per proporre fattivamente opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra;

CONSIDERATO che i termini per proporre opposizione scadono in data 31 ottobre 2016;

CONDIVIDENDO quanto sopra;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 1658/2016, emesso su ricorso della Geotek S.r.l., per le motivazioni riportate in premessa, dando mandato al Direttore Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 05/10/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott.ssa Simona Murrone)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL SOSTITUTO DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott.ssa Viviana Pittalis)